



Istituto comprensivo Carrara 5 *Marina di Carrara*
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA delle STUDENTESSE e degli STUDENTI

Delibera Collegio docenti 18/03/2010

Delibera Consiglio di Istituto 25/03/2010

PREMESSA

Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento.

Il Regolamento di disciplina degli alunni è stato approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 18/03/2010 e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 25/03/2010

PRINCIPI GENERALI

1. I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educative** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è **personale**. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. L'infrazione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto, ma incide sulla valutazione del comportamento (voto di condotta) secondo la griglia di misurazione in uso.
3. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre **proporzionate** alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della **riparazione del danno**.
5. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un Organo Collegiale.
6. In relazione ad ogni tipo di mancanza, la scuola promuoverà interventi mirati alla riflessione sulla natura della mancanza e sulle sue conseguenze.
7. Allo studente è sempre data la possibilità di fornire le proprie ragioni e di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Il Consiglio di classe può proporre un'attività didattica individualizzata nel periodo di sospensione dalle lezioni

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento di disciplina si applica agli studenti e alle studentesse di scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo CARRARA 5.

Sono sanzionabili i comportamenti degli alunni che contravvengono ai doveri scolastici di cui all'art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e il mancato rispetto dei doveri e delle norme di comportamento elencate nel Regolamento degli alunni e nei Regolamenti interni della scuola.

Art. 2 - I comportamenti irregolari che compromettono lo sviluppo e la maturazione del singolo allievo e/o della classe vanno discussi e corretti nell'ambito della classe e/o del Consiglio di Classe al completo; l'azione deve tendere a comprendere e rimuovere le cause dei comportamenti ritenuti negativi, a comporre i conflitti prima di promuovere azioni disciplinari gravi.

Art. 3 - Le sanzioni sono le seguenti ordinate secondo il grado di gravità:

Richiamo - privato o in classe, consiste nella pura e semplice evidenziazione della mancanza disciplinare commessa;

Rimprovero - consiste nell'annotazione sul libretto della mancanza disciplinare con annotazione sul registro di classe ed eventuale richiesta di colloquio con i genitori o con l'autorità tutoriale;

Ammonizione - consiste in formale comunicazione scritta alla famiglia, vistata dal Dirigente Scolastico, della mancanza disciplinare ed eventuale convocazione

Sospensione - consiste nell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni.

Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dal presente regolamento e, di norma, si applicano in relazione alle seguenti mancanze rispetto ai propri doveri con possibili adattamenti approvati dai consigli di classe:

DOVERI (art.2- punti 1,2,3 Regolamento alunne e alunni): Presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario. Assolvere gli impegni di studio. Rispettare le scadenze per giustificazione di assenze/ritardi e per riconsegna di riscontri.		
MANCANZE	SANZIONI	AUTORITÀ
Dimenticare il libretto personale Dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie gli avvisi scolastici	Richiamo quindi avviso alla famiglia con richiesta di collaborazione per eventuale controllo	Docente o Coordinatore
Presentarsi sistematicamente in ritardo a scuola senza validi motivi	Richiamo e annotazione sul registro di classe comunicazione scritta alla famiglia dopo il quinto ritardo	Docente o Coordinatore
Non eseguire i compiti assegnati Non portare il materiale scolastico o le prove di verifica	Annotazione sul registro personale dell'insegnate e richiesta di svolgimento per la lezione successiva Richiamo	Docente
DOVERI (art.2- punto 2. Regolamento alunne e alunni): Gli studenti sono tenuti a seguire le lezioni con attenzione		
MANCANZE	SANZIONI	AUTORITÀ
Rendersi protagonisti di azioni di disturbo durante le lezioni e le attività scolastiche	richiamo	Docente
Per mancanze lievi sono ammessi interventi educativi quali:compiti aggiuntivi assegnati per casa.		
DOVERI (art.2- punti 4 e 5 Regolamento alunne e alunni): Avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento. Tenere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni un comportamento rispettoso, anche dal punto di vista formale		
MANCANZE	SANZIONI	AUTORITÀ
Usare un linguaggio o un abbigliamento non consoni all'ambiente scolastico Tenere un comportamento scorretto durante le attività scolastiche.	richiamo	Docente
Rifiuto di collaborare con alcuni compagni.		
Rifiuto o contestazione dei richiami dell'insegnante Ricorso ad atteggiamenti di prevaricazione	rimprovero	Docente
Ricorso a linguaggio e a gesti offensivi, derisori e oltraggiosi o discriminatori nei confronti dei compagni e del personale scolastico.	ammonizione	Docente
Ricorso a ricatti ai danni dei compagni. Provocare, minacciare e aggredire verbalmente i compagni.	ammonizione	Docente
DOVERI (art.2-punto 6 Regolamento alunne e alunni). Essere educati e rispettosi delle regole scolastiche		
MANCANZE	SANZIONI	AUTORITÀ
Non rispettare le norme di regolamenti in ambiti specifici (ricreazione, mensa , palestra, visite guidate e di istruzione ecc.)	richiamo	Docente
Portare a scuola il telefono cellulare* o altri oggetti non pertinenti alle attività scolastiche	Rimprovero e confisca immediata del materiale convocazione genitori per riconsegna	
Falsificare le firme dei genitori o dei docenti. Disattendere le prescrizioni imposte da sanzioni disciplinari.	Ammonizione	Dirigente

*Dopo le sanzioni erogate l'apparecchio (spento) è requisito dall'insegnante, posto in busta chiusa e restituito al genitore dal dirigente o suo delegato. Altrettanto dicasi per altri dispositivi elettronici.

DOVERI (art.2- punti 7,8 Regolamento alunne e alunni): Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento della scuola Non compiere atti che offendano la civile convivenza e turbino la vita della comunità scolastica		
MANCANZE	SANZIONI	AUTORITÀ
Non rispettare i comportamenti prescritti per i cambi d'ora. Non osservare le norme di sicurezza.	Richiamo	Docente
Allontanarsi dal luogo di svolgimento delle attività didattiche senza autorizzazione. Usare in maniera impropria e pericolosa materiale scolastico (forbici, compasso, penne, matite, ecc).	Rimprovero	Docente
Portare a scuola oggetti atti ad offendere (coltelli, punteruoli, manganelli, ecc). Uscire dalla scuola senza autorizzazione. Fumare. Rimuovere o danneggiare la segnaletica relativa alla sicurezza.	Ammonizione	Docente
Ricorrere a comportamenti, giochi, scherzi, atti violenti e/o pericolosi (sporgersi, sgambettare, spingere...).	Ammonizione (sospensione se il comportamento scorretto provoca lesioni a persone)	Docente
Effettuare registrazioni cinefotofonografiche non autorizzate.	Ammonizione (sospensione se le registrazioni non autorizzate vengono diffuse o pubblicate, o se le stesse screditano i compagni, il personale, la scuola)	Docente
DOVERI (art.2- punti 9,10 Regolamento delle alunne e degli alunni): Comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio di Istituto o altrui e condividere con le altre componenti dell'Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici		
MANCANZE	SANZIONI	AUTORITÀ
Disimpegno abituale nella cura degli ambienti scolastici.	Richiamo (lo studente è anche tenuto a riordinare)	Docente
Insudiciare gli ambienti scolastici oltre la normale tollerabilità legata all'attività in corso.	Richiamo (con risarcimento del danno entro 30 giorni dalla richiesta)	Docente
Danneggiamento per incuria di beni, di sussidi, dell'arredamento e degli ambienti scolastici.	Richiamo (con risarcimento del danno entro 30 giorni dalla richiesta)	Docente
Rimozione degli avvisi e delle comunicazioni affisse nelle varie classi. Manomissione degli albi della scuola. Uso improprio dei servizi igienici.	Rimprovero	Docente
Danneggiamento volontario dei beni, dell'arredamento e degli ambienti scolastici.	Ammonizione (con risarcimento del danno entro 30 giorni dalla richiesta)	Docente
Sottrazione di beni della scuola, del personale, di compagni.	Sospensione (con risarcimento del danno entro 30 giorni dalla richiesta)	Dirigente

Art. 4 - La mancanza è grave quando è evidente l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza o imprudenza in riferimento alla prevedibilità delle conseguenze, il concorso nella mancanza di più studenti e/o la sussistenza di precedenti.

Art. 5 - Se il comportamento sanzionato viene reiterato (recidiva) si applica la sanzione più severa. Se con uno stesso comportamento illecito lo studente commette più infrazioni si sanziona l'infrazione più grave.

La sospensione viene disposta dal dirigente su conforme parere obbligatorio del Consiglio di Classe al completo, convocato appositamente.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni (per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o pericolosi per l'incolumità delle persone), e quelle che implicano l'allontanamento dalla Comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (nei casi di recidiva, atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale) sono adottate dal Consiglio di Istituto.

In casi particolari il Consiglio di Classe, anche limitato alla sola componente docente, può decidere di escludere coloro che si rendono responsabili di gravi, reiterate e/o pericolose mancanze disciplinari dalle attività scolastiche o extra scolastiche (quali viaggi di istruzione, visite guidate, attività sportive, attività in collaborazione con altre scuole).

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e la sua famiglia, anche per favorire il rientro a scuola e per valutare la possibilità di convertire parte della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

La disponibilità a svolgere attività a favore della comunità scolastica riduce in ogni caso la gravità della sanzione da adottare.

Il docente, dopo aver accertato la sussistenza di adeguata sorveglianza, può allontanare dall'aula gli studenti responsabili di comportamenti che ostacolano o impediscono la lezione. Gli studenti devono comunque essere impegnati in attività didattiche (studio, ripasso, lettura, esercitazioni).

Art. 6 - In relazione alle sanzioni del rimprovero e dell'ammonizione i genitori hanno l'obbligo della firma.

Per recidiva s'intende la reiterazione del comportamento illecito entro i trenta giorni successivi alla precedente sanzione.

Il dirigente può infliggere anche le sanzioni di competenza dei docenti.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 10° del D.P.R. 249/98 all'alunno è consentito di iscriversi ad altra scuola anche in corso d'anno.

GARANZIE E IMPUGNAZIONI

Art. 7 - Contro le sanzioni disciplinari superiori ai "Richiamo", che sono comminate solo dopo che lo studente avrà esposto le sue ragioni (giustificazione), è ammesso, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso all'Organo di Garanzia della scuola, che decide entro cinque giorni dal deposito del ricorso.

Nel caso di ipotesi di allontanamento dalla comunità scolastica, allo studente va garantito il diritto di produrre prove, anche testimoniali, a suo favore.

L'organo di garanzia, presieduto dal dirigente scolastico, dal docente vicario in caso di assenza o impedimento del Dirigente o da un docente specificamente delegato, è costituito da 5 membri - compreso il presidente - dei quali due genitori membri del Consiglio di Istituto designati dalla corrispondente componente del Consiglio d'Istituto e due docenti designati all'interno del Collegio Docenti.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 249/98 (statuto delle studentesse e degli studenti).